

SaraSceltaPiù


Contratto di Assicurazione Multiramo, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi

Condizioni di Assicurazione comprehensive di Glossario

redatte sulla base delle Linee Guida per i
contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate
dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni
Consumatori e Associazioni Intermediari

ultimo aggiornamento dei dati: **03/04/23**

pagina bianca



Indice delle Condizioni di Assicurazione

Premessa

PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa	pag. 3
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario	pag. 3
Art. 3 - Caratteristiche del contratto	pag. 3
Art. 4 - Prestazione	pag. 4
Art. 5 - Opzione di conversione in rendita	pag. 5
Art. 6 - Limiti di età dell'Assicurato	pag. 6

PARTE II - VERSAMENTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E BONUS INIZIALE

Art. 7 - Versamenti e modalità di pagamento	pag. 6
Art. 8 - Bonus iniziale	pag. 7

PARTE III - INIZIO E TERMINE DEL CONTRATTO

Art. 9 - Entrata in vigore e conclusione del contratto	pag. 7
Art. 10 - Durata	pag. 8
Art. 11 - Revoca della proposta e recesso dal contratto	pag. 8

PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE

Art. 12 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall'Impresa e HOME INSURANCE	pag. 8
--	--------

PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Art. 13 - Determinazione del capitale assicurato iniziale	pag. 9
Art. 14 - Clausola di Rivalutazione	pag. 9
Art. 15 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata	pag. 11
Art. 16 - Determinazione del capitale variabile iniziale	pag. 11
Art. 17 - Valorizzazione delle quote	pag. 12
Art. 18 - Commissione di gestione da applicare al NAV	pag. 13

PARTE VI - SWITCH E RISCATTO

Art. 19 - Operazione di switch	pag. 13
Art. 20 - Liquidazione per riscatto	pag. 14

PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI

Art. 21 - Cessione, Pegno e Vincolo	pag. 15
Art. 22 - Beneficiario	pag. 15
Art. 23 - Pagamenti dell'Impresa	pag. 15

Art. 24 - Foro competente	pag. 16
Art. 25 - Legge applicabile al contratto	pag. 16

PARTE VIII - REGOLAMENTI: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ	pag. 17
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE	pag. 19

GLOSSARIO	pag. 22
------------------	---------

CONFLITTO DI INTERESSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Premessa

Le presenti **Condizioni di Assicurazione** disciplinano **SaraSceltaPiù** (di seguito anche “**contratto**”) offerto da **Sara Vita Spa** (di seguito anche “**Impresa**”).

SaraSceltaPiù è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, che prevede la liquidazione della **prestazione** in caso di decesso dell'Assicurato (di seguito anche **prestazione**) in corso di contratto.

Nelle presenti Condizioni il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente **versamenti**.

Il codice tariffa di **SaraSceltaPiù** è tar. **171G/171U**.

SaraSceltaPiù è una **multiramo**, composta da due distinte componenti:

- una appartenente alla categoria dei **contratti Rivalutabili** - Ramo I - per la quale la **prestazione è contrattualmente garantita** dall'Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata **FONDO PIÙ** (di seguito anche **Gestione Separata**)
- una appartenente alla categoria dei **contratti Unit Linked** - Ramo III - per la quale la **prestazione** è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo denominato **SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE** (di seguito anche **Fondo Interno**).

Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del **Set Informativo**, a sua volta composto da:

- **KID - Documento contenente le informazioni chiave**: il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo: per **SaraSceltaPiù** i KID sono tre: un KID generico e due KID specifici rispettivamente per la Gestione Separata e per il Fondo Interno
- **DIP Aggiuntivo IBIP**: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
- **Informativa precontrattuale per il Fondo Interno SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE**: il documento che informa sulle caratteristiche ambientali e/o sociali del Fondo Interno
- **Condizioni di Assicurazione**: l'insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
- **Modulo di Proposta**: il documento con il quale il Contraente manifesta all'Impresa la volontà di voler sottoscrivere il contratto di assicurazione
- **Informativa Privacy**: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.

I vari documenti che compongono il **Set Informativo** vengono:

- consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
- pubblicati su www.sara.it, nella pagina dedicata al prodotto.

Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei **box di consultazione** distinti in:

sezioni di **colore grigio**: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,

sezioni **bordate di grigio**: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all'Intermediario con il quale si è entrati in contatto, consultare il sito dell'Impresa www.sara.it, ovvero consultare la app **SaraConMe**.

L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dalla proposta, congiuntamente alla lettera di conferma/polizza
- dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Contraente:** la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all'Impresa il premio unico
- **Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
- **Beneficiario:** la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare in proposta uno o più Beneficiari.

Il Contraente può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.

Art. 3 - Caratteristiche del contratto

SaraSceltaPiù è strutturato come segue:

- una **componente Rivalutabile**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo I, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla **Gestione Separata FONDO PIÙ**
- una **componente Unit**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo III, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del **Fondo Interno SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE**.

I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte VIII).

Ripartizione tra la Gestione Separata e Fondo Interno

In fase di **sottoscrizione del contratto** il Contraente decide - anche tenendo conto della propria propensione al rischio - di **allocare il premio unico** versato sulla base di una ripartizione percentuale tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, nel rispetto dei limiti illustrati nella tabella che segue:

Gestione Separata FONDO PIÙ	Fondo Interno SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE
minimo 0%	minimo 25%
massimo 75%	massimo 100%

In corso di contratto gli eventuali **versamenti aggiuntivi** sono allocati sulla base della ripartizione percentuale tra la Gestione Separata e il Fondo Interno **decisa dal Contraente al momento del versamento**, sempre rispettando - per ciascun eventuale versamento aggiuntivo - i limiti previsti dalla tabella.

Prestazione prevista dal contratto

SaraSceltaPiù prevede una **prestazione** - definita anche **prestazione in caso di decesso** - che l'Impresa si impegna a riconoscere ai Beneficiari designati al verificarsi dell'evento, intendendo per esso il decesso dell'Assicurato.

Tale prestazione è ottenuta come somma di due distinti importi:

- il **capitale assicurato**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 13, 14 e 15
- il **capitale variabile**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 16, 17 e 18.

Garanzia della prestazione e rischio di investimento

Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a:

- **Gestione Separata:**
 - **la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato è contrattualmente garantita dall'Impresa**
 - **il valore di riscatto è contrattualmente garantito dall'Impresa se e solo se viene richiesto ogni 5 anni dalla ricorrenza annua del contratto (in un intervallo temporale definito intervallo di riscatto garantito)**

- il valore di riscatto richiesto al di fuori di questo intervallo non è garantito e la misura annua di rivalutazione può risultare anche negativa: in questo caso il Contraente deve essere consapevole che il rischio di investimento resta esclusivamente a suo carico
- Fondo Interno: il Contraente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, il Contraente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto e decesso - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.

Facoltà previste dal contratto

Il contratto prevede che il Contraente possa scegliere in corso di contratto, una delle seguenti facoltà:

- **opzione di conversione in rendita**, così come illustrata all'Art.5, che prevede la possibilità da parte del Contraente di richiedere che l'importo liquidato come valore di riscatto venga convertito in rendita
- **operazione di switch** tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, così come illustrato all'Art.19, che permette di modificare la composizione del proprio investimento tra il Fondo Interno e la Gestione Separata.
Il Contraente può, infatti, richiedere - sempre nel rispetto dei limiti previsti - che:
 - una percentuale del capitale variabile allocato nel Fondo Interno sia investito nella Gestione Separata
 - una percentuale del capitale assicurato allocato nella Gestione Separata sia investita nel Fondo Interno.
- **valore di riscatto** ottenuto come illustrato all'Art.20.

Art. 4 - Prestazione

A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi **in caso di decesso dell'Assicurato** - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l'Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo, definito **prestazione**, ottenuto **come somma di**:

- **componente Rivalutabile**: il **capitale assicurato** quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
Tale capitale assicurato si ottiene sommando:
 - il **capitale assicurato rivalutato** alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso - a cui viene sottratta la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato - aumentato del **pro-rata della misura di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data di decesso e **non può mai risultare negativo**.
 - il **capitale assicurato iniziale** riferito a ciascuna quota parte del versamento afferente alla Gestione Separata effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso. A ciascuno di questi importi viene applicato il **pro-rata della misura annua di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data di decesso e **non può mai risultare negativo**
- **componente Unit**: il **capitale variabile** ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto presenti nel Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa (giorno di riferimento). Per data di ricevimento della richiesta si intende quella in cui, oltre alla richiesta, viene consegnata la documentazione completa richiesta da Sara Vita.

Il capitale variabile afferente al Fondo Interno **viene incrementato da una maggiorazione del capitale variabile** ottenuta applicando ad esso una percentuale che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso.

Di seguito si illustrano le percentuali di maggiorazione:

età dell'Assicurato alla data del decesso (anni)	fino a 69 anni	da 70 fino a 79 anni	da 80 anni e oltre
% di maggiorazione del capitale variabile	5%	2%	1%

Tale maggiorazione non può mai essere superiore a Euro 50.000.

Essa viene riconosciuta:

- nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio (periodo di carenza)
- senza limitazioni nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di decorrenza (Art.9) e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi.

In ogni caso l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della prestazione.

Esempio: come si determina la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato si ipotizzi:

che a seguito del decesso di un Assicurato di 68 anni (% di maggiorazione del 5%), l'Impresa abbia calcolato:

- un capitale assicurato rivalutato riferito alla Gestione Separata di Euro 300.000
- un capitale variabile riferito al Fondo Interno di Euro 400.000.

La prestazione sarà: Euro 300.000 + Euro 400.000 + (Euro 400.000*5%) = **Euro 720.000**

ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l'argomento trattato e, di conseguenza, non impegnano in alcun modo l'Impresa

Limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente Unit)

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile afferente alla componente Unit collegata al Fondo Interno, a cui si somma il capitale assicurato caso morte afferente alla componente Rivalutabile collegata alla Gestione Separata.

L'Impresa non applica tale limitazione, e di conseguenza **corrisponde anche la maggiorazione**, nei casi in cui il decesso sia conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Art. 5 - Opzione di conversione in rendita

Il Contraente, con richiesta scritta da inviare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, può richiedere che la **liquidazione del valore di riscatto totale** venga convertita in una delle seguenti tipologie di **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati:

- finché l'Assicurato sia in vita
- in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
- in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
- fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale finché sia in vita un secondo soggetto assicurato (seconda testa).

La rendita annua vitalizia immediata rivalutabile è determinata e corrisposta:

- al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge
- in rate posticipate con cadenza annuale o secondo il frazionamento prescelto (semestrale, trimestrale o mensile)
- a condizione che l'Assicurato - ovvero eventualmente la seconda testa - sia in vita ad ogni erogazione della rata di rendita.

Le Condizioni di Assicurazione della tariffa di rendita sono quelle relative alla tipologia di opzione di rendita prescelta al momento della richiesta della stessa.

La rendita di opzione prescelta non è riscattabile nel periodo di erogazione.

A seguito della richiesta della rendita di opzione l'Impresa si impegna a fornire per iscritto, prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le tipologie di rendita esercitabili, di cui sopra, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

Nel caso in cui il Contraente manifesti interesse a una delle tipologie di rendita previste, l'Impresa si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Set Informativo.

Art. 6 - Limiti di età dell'Assicurato

Il contratto prevede limiti di età dell'Assicurato alla data di decorrenza, come di seguito illustrato:

età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto	
età minima: 18 anni (età effettiva)	età massima: 90 anni (età assicurativa)

Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l'Assicurato sia maggiorenne alla data di decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età effettiva e non assicurativa.

PARTE II - Versamenti, modalità di pagamento e bonus iniziale

Art. 7 - Versamenti e modalità di pagamento

La prestazione - descritta al precedente Art.4 - viene determinata dietro versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente decide di corrispondere in corso di contratto.

Il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti.

Premio unico

Il contratto prevede il versamento, da parte del Contraente, di un **premio unico** da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto.

Versamenti aggiuntivi

Il contratto prevede la possibilità, da parte del Contraente, di richiedere la corresponsione dei **versamenti aggiuntivi** fin dal giorno successivo della data di perfezionamento.

L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno tali versamenti aggiuntivi. Per la richiesta è necessario utilizzare il modulo di richiesta per i versamenti aggiuntivi, reso disponibile dall'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Importo massimo e minimo dei versamenti

Relativamente al **premio unico** il suo ammontare viene stabilito dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.

Simili obiettivi riguardano anche la scelta di corrispondere **versamenti aggiuntivi** in corso di contratto.

Per entrambe le tipologie di versamento l'Impresa, in ogni caso, stabilisce i seguenti limiti:

tipologia di premio	importo minimo	importo massimo
premio unico	Euro 10.000	Euro 2.000.000
versamento aggiuntivo	Euro 5.000	Euro 1.000.000

In ogni caso, il limite massimo previsto per il **cumulo complessivo** del premio unico e dei versamenti aggiuntivi è di **Euro 4.000.000**.

Spesa di emissione

Non è prevista alcuna spesa di emissione da applicare ai versamenti.

Ripartizione dei versamenti

Il **premio unico** viene investito dall'Impresa nella Gestione Separata e nel Fondo Interno in base alla ripartizione percentuale scelta dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto.

Parimenti, gli **eventuali versamenti aggiuntivi** vengono investiti in base alla ripartizione percentuale decisa dal Contraente al momento della corresponsione del versamento aggiuntivo, sempre nel rispetto dei vincoli minimi e massimi di allocazione previsti per il premio unico.

Per ciascuno dei versamenti vengono così determinati:

- **componente Rivalutabile:** il capitale assicurato iniziale
- **componente Unit:** il capitale variabile iniziale.

Si rimanda alla **Parte V** per un maggior dettaglio sulla determinazione di entrambe le tipologie di capitali, che costituiscono la base per il calcolo della prestazione prevista dal contratto, così come per le liquidazioni del valore di riscatto.

Esempio: come si determina il capitale assicurato iniziale e il capitale variabile iniziale si ipotizzi:

- un premio unico di Euro 400.000
- una allocazione del premio unico con le seguenti percentuali:
 - 30% in FONDO PIÙ
 - 70% in SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE

Dunque, alla data di decorrenza del contratto avremo:

componente Rivalutabile: Euro 400.000*30% = **Euro 120.000** → **Capitale assicurato iniziale** afferente a FONDO PIÙ

componente Unit: Euro 400.000*70% = **Euro 280.000** → **Capitale variabile iniziale** afferente a SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE

Identica modalità di calcolo è prevista per i versamenti aggiuntivi.

Modalità di pagamento

Ciascun versamento viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando il bonifico intestato all'Impresa.

**Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.**

Art. 8 - Bonus iniziale

Nel caso in cui, alla data di decorrenza del contratto di ogni singolo versamento eventualmente corrisposto, l'età dell'Assicurato risulti inferiore a 76 anni, **SaraSceltaPiù** riconosce al contratto un **Bonus iniziale**.

Tale attribuzione avviene mediante incremento del relativo capitale iniziale complessivo - capitale assicurato e capitale variabile iniziale - applicando ad esso la percentuale corrispondente alla **Classe di Versamenti Potenziali** decisa dal Contraente sulla base di quanto egli stesso stima di poter versare (premio unico e versamenti aggiuntivi) in corso di contratto.

Definita la Classe di Versamenti Potenziali in fase di sottoscrizione del contratto, tale scelta rimane inalterata in corso di contratto e resta valida per tutti gli eventuali successivi versamenti dal Contraente

La scelta delle percentuali - necessarie per quantificare il **Bonus iniziale** - si ottiene attraverso le seguenti Classi di Versamenti Potenziali:

Classe di Versamenti Potenziali	range di versamenti potenziali	% da applicare al capitale complessivo
classe A	fino a Euro 999.999	0%
classe B	da Euro 1.000.000 a Euro 1.999.999	1%
classe C	da Euro 2.000.000 e oltre	2%

Esempio: come si determina il Bonus Iniziale in base alle Classi di Versamenti Potenziali si ipotizzi:

- il capitale iniziale complessivo che il Contraente decide di versare alla data di sottoscrizione del contratto è di Euro 400.000
- in proposta il Contraente dichiara che intende versare complessivamente in corso di contratto un importo di Euro 2.000.000
- in base alla tabella che illustra le tre Classi di Versamenti Potenziali, la classe di appartenenza è la C
- di conseguenza, ciascun capitale iniziale complessivo - capitale assicurato e capitale variabile iniziale - viene incrementato del 2%

Parte III - INIZIO E TERMINE DEL CONTRATTO

Art. 9 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende **perfezionato e concluso** alla data in cui il premio unico, corrisposto dal Contraente, **viene incassato** da Sara Vita (data di perfezionamento).

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.

Sia la data di perfezionamento e conclusione che la **data di decorrenza** - a partire dalla quale il contratto è pienamente valido - vengono indicate nella **lettera di conferma dell'investimento/polizza**.

L'Impresa è tenuta ad inviare al Contraente la lettera di conferma dell'investimento/polizza 10 giorni dalla data di valorizzazione delle quote, di cui di seguito.

Art. 10 - Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto **si estingue** nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di revoca e recesso
- richiesta di riscatto totale
- decesso dell'Assicurato.

Art. 11 - Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente, **nella fase che precede la conclusione del contratto**, ha sempre la facoltà di revocare la proposta che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata: Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all'Art.9, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a **Sara Vita Spa** - Via Po 20, 00198 Roma - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:

- **componente Rivalutabile**: la quota parte del versamento corrisposto afferente alla Gestione Separata, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
- **componente Unit**: il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all'Art.17 - maggiorato del costo applicato alla quota parte del versamento afferente al Fondo Interno e al netto della componente dello stesso riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.

Relativamente alla componente Unit il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

Parte IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE

Art. 12 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall'Impresa e HOME INSURANCE

Comunicazioni dell'Impresa al Contraente

Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

Documentazione rilasciata dall'Impresa al Contraente

L'Impresa - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti a fronte del versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi:

- **modulo di proposta**: viene consegnata al Contraente e rappresenta il documento con il quale egli manifesta la sua volontà di sottoscrivere il contratto di assicurazione

- **lettera di conferma dell'investimento/polizza:** viene consegnata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; tra le altre, in questo documento sono indicate le informazioni riferite al versamento effettuato e a quello investito distintamente per le diverse componenti
- **lettera di conferma dell'investimento per il versamento aggiuntivo:** a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo viene consegnata al Contraente - entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; in esso è indicata la data di pagamento del versamento aggiuntivo
- **lettera di conferma a seguito di switch:** viene consegnata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; tra le altre, in questo documento sono indicate le informazioni riferite alle nuove percentuali di allocazione distintamente per le diverse componenti
- **comunicazione in caso di perdite (componente UNIT):** viene consegnata al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito.

Questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.

Annualmente, **entro il 31 maggio**, l'Impresa rilascia al Contraente il **Documento unico di rendicontazione (DUR)** che fornisce - sia per la Gestione Separata che per il Fondo Interno - dati e informazioni riferiti all'anno immediatamente precedente (1° gennaio - 31 dicembre).

Tra le varie informazioni, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:

- il cumulo dei versamenti dalla data di perfezionamento al 31 dicembre dell'anno precedente
- la ripartizione di ciascun versamento investito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno
- il capitale assicurato (componente Rivalutabile)
- la misura annua di rivalutazione (componente Rivalutabile)
- il numero di quote assegnate, il loro valore unitario e il corrispondente capitale variabile (componente Unit)
- l'informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato
- l'informativa sugli *switch* eventualmente effettuati nel periodo considerato.

HOME INSURANCE: area riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto

È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l'**area riservata** presente nella *home page* di www.sara.it.

L'area riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:

- pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi
- richiesta di modifica dei propri dati personali
- richiesta di riscatto
- richiesta di *switch*.

L'area riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:

- coperture assicurative in essere
- condizioni contrattuali sottoscritte
- stato dei pagamenti
- valore di riscatto del contratto
- valore unitario delle quote del Fondo Interno
- nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,

oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un'informativa completa e personalizzata.

Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l'Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.

I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

Oltre alla propria area riservata è possibile consultare anche la app **SaraConMe**.

Parte V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

La prestazione prevista dal contratto si ottiene come somma di due distinti importi: il capitale assicurato rivalutato e il capitale variabile.

Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.

componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata

Art. 13 - Determinazione del capitale assicurato iniziale

Il **capitale assicurato iniziale**, relativo a ciascun versamento, si ottiene investendo nella Gestione Separata, in base alla percentuale di allocazione scelta - illustrata all'art. 3 - la quota parte di ciascun versamento.

Di conseguenza il capitale assicurato iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun versamento.

Il complessivo capitale assicurato iniziale costituisce il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa nel caso di prestazione **in caso di decesso dell'Assicurato**

Nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale valore minimo viene diminuito sulla base di quanto già liquidato.

Art. 14 - Clausola di Rivalutazione

Alla data del **31 dicembre dell'anno in cui è stato concluso il contratto** - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato iniziale - corrispondente a ciascun versamento effettuato nell'intervallo compreso tra la data di perfezionamento del versamento e il 31 dicembre - viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione secondo il meccanismo del **pro-rata**, illustrato di seguito.

In seguito, alla data del **31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima ricorrenza** - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato rivalutato in essere (anche quello rivalutato per il pro-rata *temporis* nell'anno precedente) viene rivalutato su base annua nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.

A tal fine l'Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, di cui alla Parte VIII - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) misura annua di rivalutazione

Al **31 dicembre di ogni anno** l'Impresa determina il **tasso medio di rendimento**, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.

La **misura annua di rivalutazione** da attribuire annualmente al contratto è funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere:

- **in caso di decesso e nell'intervallo di riscatto garantito**: il massimo tra 0% e la differenza tra rendimento della Gestione Separata e il rendimento trattenuto pari all'**1,3%**, di cui all'Art.15
- **in caso di liquidazione per riscatto (al di fuori dell'intervallo di riscatto garantito)**: la differenza tra rendimento della Gestione Separata e il rendimento trattenuto pari all'**1,3%**.

Misura annua minima di rivalutazione:

- **relativamente alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato e nel caso in cui il riscatto venga richiesto all'interno dell'intervallo di riscatto garantito**: se il tasso medio di rendimento è pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa viene riconosciuto al contratto un valore, indicato come misura annua di rivalutazione minima garantita, pari allo 0%
- **relativamente alla liquidazione del valore di riscatto - richiesto al di fuori dell'intervallo di riscatto garantito** - la misura annua di rivalutazione applicata al contratto può risultare anche negativa, non essendo prevista la misura annua di rivalutazione minima garantita.

B) rivalutazione del capitale assicurato

Al **31 dicembre di ogni anno** - a partire da quello immediatamente successivo alla data di decorrenza (data di ricorrenza) - il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

L'aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La modalità di rivalutazione è la seguente:

- al **capitale assicurato iniziale** determinato così come illustrato all'Art.13 viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di pagamento del versamento e il 31 dicembre immediatamente successivo
- al **capitale assicurato rivalutato in essere** viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione.

Consolidamento annuale:

- **relativamente alla sola prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, viene garantito il consolidamento della misura annua di rivalutazione, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.**
Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale
- **relativamente alla liquidazione del valore di riscatto la misura annua di rivalutazione non si consolida al contratto.**

Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro il 31 maggio, utilizzando il Documento unico di rendicontazione.

Esempio: come si determina la misura annua di rivalutazione si ipotizzi:

tasso medio di rendimento del 2,5%	→	misura annua di rivalutazione pari a $(2,5\% - 1,3\%) = 1,2\%$ (sia per prestazione in caso di decesso che per richiesta di riscatto nell'intervallo di riscatto garantito)
tasso medio di rendimento dell' 1%	→	<ul style="list-style-type: none"> • misura annua di rivalutazione pari a $(1\% - 1\%) = 0\%$ (sia per prestazione in caso di decesso che per richiesta di riscatto nell'intervallo di riscatto garantito) • liquidazione del valore di riscatto: misura annua di rivalutazione pari a $(1\% - 1,3\%) = -0,3\%$ (per richiesta di riscatto al di fuori dell'intervallo di riscatto garantito)

Art. 15 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata

Annualmente l'Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una **commissione di gestione**, definita anche **rendimento trattenuto**, pari all'**1,3%**.

Nel caso di decesso o di richiesta di liquidazione di riscatto nell'intervallo garantito, se il tasso medio di rendimento risulta essere pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento (dunque l'Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).

Esempio: come si determina la commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata nei casi in cui sia prevista la misura annua minima garantita (prestazione in caso di decesso e richiesta di riscatto nell'intervallo di riscatto garantito):

si ipotizzi:

tasso medio di rendimento del 2,5%	→	commissione di gestione pari a 1,3%
tasso medio di rendimento dell' 1%	→	commissione di gestione pari all' 1%

nei casi in cui NON sia prevista la misura annua minima garantita (richiesta di riscatto al di fuori dell'intervallo di riscatto garantito):

si ipotizzi quanto segue:

tasso medio di rendimento del 2,5%	→	commissione di gestione pari a 1,3%
tasso medio di rendimento dell' 1%	→	commissione di gestione pari all' 1,3%

componente Unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno

Art. 16 - Determinazione del capitale variabile iniziale

Il **capitale variabile iniziale** si ottiene investendo nel Fondo Interno, in base alla percentuale di allocazione scelta, la quota parte di ciascun versamento.

Di conseguenza il capitale variabile iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali variabili relativi a ciascun versamento.

Definite:

- a. la quota parte del versamento investito, che corrisponde al **capitale variabile iniziale**
- b. il **valore unitario delle quote** rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all'Art.17
- c. dividendo il capitale variabile iniziale (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il **numero di quote**.

La prestazione del contratto e l'importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale sono funzione del numero di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali, restano costanti nel tempo.

Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che l'Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.

Per la determinazione del capitale variabile l'Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.

In termini generali, il **valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno** - di seguito definito **NAV** - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all'Art.18.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.

Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza settimanale, tutti i mercoledì; nel caso in cui il mercoledì fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l'Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell'Impresa www.sara.it.

Esempio: come si calcola il capitale variabile iniziale

si ipotizzi:

- la data di decorrenza del contratto il lunedì 29 maggio 2023
- la quota parte del premio unico investito per il 70% in SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE alla data di decorrenza sia di **Euro 280.000** (capitale variabile iniziale = premio unico pari a Euro 400.000*70%)
- il valore unitario della quota alla data del mercoledì 7 giugno 2023 (2° mercoledì successivo, come indicato all'Art.16) sia pari a **Euro 10,600**

avremo di conseguenza che il numero di quote iniziali riferite a questo Fondo Interno sarà pari a:

Euro 280.000/Euro 10,6 = **26.415 quote**.

Art. 17 - Valorizzazione delle quote

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:

- **giorno di valorizzazione:** giorno che viene utilizzato dall'Impresa per effettuare il calcolo del NAV (valore complessivo) del Fondo Interno e di conseguenza il valore unitario delle quote è fissato al **mercoledì di ogni settimana**. Se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo
- **giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.

Il giorno di riferimento è il **secondo mercoledì** non festivo o con Borse Valori chiuse immediatamente successivo alla data di:

- perfezionamento del versamento, per la determinazione del capitale variabile iniziale
- ricevimento della richiesta di recesso
- ricevimento della richiesta di *switch*
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.

Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l'Impresa rileva il **giorno di ricevimento della richiesta**.

Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiario, vincolatario) arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all'Art.23.

Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta e il giorno di riferimento come definito in precedenza.

Esempio: come si individuano i giorni di riferimento si ipotizzi:

- data di decorrenza del contratto: lunedì 29 maggio 2023
- richiesta di liquidazione per riscatto totale: giovedì 2 aprile 2026.

Avremo che - ipotizzando che la richiesta di liquidazione arrivi completa di tutta la documentazione richiesta - il giorno di riferimento da considerare per individuare il valore unitario della quota e determinare così l'importo da liquidare, è il **mercoledì 15 aprile 2026**.

Art. 18 - Commissione di gestione da applicare al NAV

La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al **2% su base annua**.

La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all'Art.4, e viene:

- applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall'Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 1,5% su base annua.

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento, nella successiva parte VIII.

Esempio: come si calcola il NAV e il valore unitario della quota al netto della commissione si ipotizzi:

- ad una generica data di valorizzazione, un NAV complessivo del Fondo Interno di Euro 200.000 (al lordo della commissione di gestione e al netto di tutte le passività elencate nel Regolamento)
- un numero di quote complessive pari a 20.000.

L'applicazione della commissione di gestione determina il NAV al netto anche di tale commissione di gestione, così come segue: $[\text{Euro } 200.000 \cdot (1-2\%)] = \text{Euro } 196.000$.

Di conseguenza il **valore unitario della quota** alla medesima data di valorizzazione sarà:
 $\text{Euro } 196.000 / 20.000 = \text{Euro } 9,8$.

Parte VI - SWITCH E RISCATTO

Art. 19 - Operazione di *switch* tra il Fondo Interno e la Gestione Separata

Trascorsi **3 mesi** dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere all'Impresa di **modificare la composizione percentuale del proprio investimento** tra il Fondo Interno e la Gestione Separata (*switch*).

Il Contraente può, infatti, richiedere che:

- una percentuale del capitale variabile allocato nel Fondo Interno sia investito nella Gestione Separata
- una percentuale del capitale assicurato allocato nella Gestione Separata sia investita nel Fondo Interno.

Resta, in ogni caso, valido il vincolo che prevede, **al momento dell'operazione di *switch***, di rispettare i seguenti limiti:

- massimo il **75% della prestazione complessiva del contratto** deve essere investito nella Gestione Separata
- almeno il **25% della prestazione complessiva del contratto** deve essere investito nel Fondo Interno.

Tale operazione ha piena efficacia dal giorno di ricezione, da parte dell'Impresa - ovvero l'Intermediario cui è assegnato il contratto - della richiesta di variazione effettuata dal Contraente.

Il **capitale variabile** viene in tal modo prelevato dal Fondo Interno - ovvero allocato al Fondo Interno - in funzione della nuova ripartizione, in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Il **capitale assicurato** viene prelevato dalla Gestione Separata - ovvero allocato alla Gestione Separata - il secondo giorno di valorizzazione (utilizzato per il calcolo del valore unitario delle quote) successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Entro **10 giorni lavorativi** dalla data di valorizzazione delle quote l'Impresa invia al Contraente la **lettera di conferma a seguito di *switch***, nella quale si indica:

- la data di effetto dell'operazione
- il valore unitario delle quote alla data di riferimento
- le nuove percentuali di allocazione
- il corrispondente capitale variabile

- il corrispondente capitale assicurato

Nel corso di ogni anno assicurativo:

- le prime due operazioni di *switch* sono gratuite
- a partire dalla terza operazione di *switch* il costo è pari a Euro 10 per ogni operazione.

Art. 20 Liquidazione per riscatto

Il contratto è riscattabile dopo che siano trascorsi interamente **12 mesi** dalla data di decorrenza del contratto.

La richiesta deve essere inviata all'Impresa, ovvero all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata all'Art.23.

Il valore di riscatto totale viene determinato come segue:

- **per ogni versamento effettuato**, vengono calcolati il capitale rivalutabile e il capitale variabile necessari a determinare il valore di riscatto totale con le seguenti modalità:
 - **componente Rivalutabile:** il **capitale assicurato** è ottenuto:
 - per ciascun versamento effettuato prima della data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del riscatto, dal **capitale assicurato rivalutato**.
A tale capitale assicurato rivalutato viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data della richiesta
 - per ciascun versamento effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del riscatto e la data della richiesta stessa, dal **capitale assicurato iniziale**.
 - A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data della richiesta
 - **componente Unit:** il **capitale variabile**, per ogni versamento effettuato, valorizzato al giorno di riferimento utile per l'operazione di riscatto
- il capitale assicurato e il capitale variabile, riferiti a ciascun versamento, vengono ridotti applicando ad essi una **commissione di uscita** tra quelle indicate nella tabella che segue e alle modalità indicate
- il valore di riscatto si ottiene, infine, come somma del **capitale assicurato** e del **capitale variabile** calcolati come descritto e riferito a tutti i versamenti.

Le commissioni di uscita, illustrate in tabella, variano in base all'anzianità di ogni singolo versamento, dunque in base al periodo interamente trascorso tra la data di decorrenza del versamento stesso e la data di ricevimento della richiesta di riscatto totale.

	periodo interamente trascorso, almeno				
	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni
commissioni di uscita	4,0%	2,5%	1,0%	0,5%	-

Non viene applicata alcuna commissione di uscita nel caso in cui tale periodo risulti essere di almeno 5 anni.

La commissione di uscita da applicare ai capitali corrispondenti a versamenti aggiuntivi per i quali non siano interamente trascorsi 12 mesi è pari al 4,25%.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto

Riscatto parziale

È prevista la facoltà del Contraente di richiedere il riscatto anche in misura parziale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il riscatto totale.

Le condizioni sono le seguenti:

- importo minimo del riscatto parziale non inferiore ad Euro 2.500
- capitale minimo residuo sul contratto non inferiore a Euro 2.500,

diversamente si procede con il riscatto totale.

A seguito della richiesta l'Impresa comunica al Contraente l'importo del capitale residuo.

In caso di riscatto parziale, al fine di minimizzare l'ammontare delle commissioni di uscita a carico del Contraente, si applica il criterio mediante il quale alla porzione di capitale richiesta vengono attribuite innanzitutto le commissioni di uscita associate al versamento con maggiore anzianità, determinate, dunque, in funzione del periodo interamente trascorso tra la data di decorrenza di ogni singolo del versamento e la data di richiesta di riscatto.

PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI

Art. 21 Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 22 Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione.

La designazione è possibile per più di un Beneficiario.

La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.

In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario.

Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte del Contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del **referente terzo**, a cui far riferimento nel caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto.

In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati **non verrà inviata alcuna comunicazione** prima dell'evento.

Art. 23 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno **inviare direttamente all'Impresa, o consegnare all'Intermediario** con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare correttamente gli aventi diritto.

Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l'Impresa procede al pagamento.

I documenti che in particolare vengono richiesti sono:

Indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:

- certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del modulo di proposta
- copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
- se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
- richiesta sottoscritta dall'avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente
- scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dai Beneficiari. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario

In caso di richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato:

- copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la mancanza
- se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi

In caso di richiesta di liquidazione per riscatto:

dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, alla data della richiesta di liquidazione.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta **entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa**, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la documentazione completa arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto **si prescrivono in 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 24 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.

Art. 25 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito *Impresa*), che viene contraddistinta con il nome **FONDO PIÙ** (di seguito *Gestione Separata*).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all'All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.

Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro. Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:

- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.

Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

1. Aspetti generali

Sara Vita Spa (di seguito *Impresa*) ha istituito - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata **SARA SCELTA PIÙ SOSTENIBILE** (di seguito *Fondo Interno*).

L'operatività del Fondo Interno decorre dal **3 aprile 2023**.

Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell'Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall'Impresa stessa.

Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso.

Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.

Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.

Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa: si rimanda al successivo punto 8. per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito "caratteristiche ESG") ai sensi dell'Art. 8 del Reg. UE 2019/2088 "SFDR".

2. Obiettivi

Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario.

Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

3. Caratteristiche

La promozione delle caratteristiche ESG definita al punto 1 è raggiunta tramite l'investimento in misura maggiore all'80% della composizione del portafoglio in OICR qualificati come prodotti ex Articolo 8 e Articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria
- in altri strumenti finanziari di natura monetaria
- in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente nei suddetti strumenti di natura monetaria.

Le aree geografiche di riferimento e le valute d'investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell'Europa, del Nord America, Giappone e del Pacifico.

Per quanto riguarda l'investimento in singoli titoli non sono ammessi investimenti nelle aree geografiche dei Paesi Emergenti e investimenti in strumenti obbligazionari con scadenza superiore ai 18 mesi.

Sono escluse le Società che operano in determinati settori quali:

- gioco d'azzardo
- tabacco
- produzione di armi non convenzionali
- pornografia.

Non è ammesso l'investimento in strumenti derivati.

Gli investimenti vengono effettuati in attività finanziarie denominate in Euro.

L'Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

L'Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l'*asset allocation*, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.

L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento.

Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti del Contraente: l'Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

La gestione del Fondo Interno è affidata, in fase di avvio, a Solutions Capital Management - SCM SIM.

Parametro di riferimento

Il *benchmark* adottato come parametro di riferimento per la gestione del Fondo Interno è composto dai seguenti indici:

MSCI World ESG Leaders (NGSINU Index):

indice rappresentativo del mercato azionario globale con un elevato rating ESG secondo gli standard MSCI denominato in Euro

95%

Eonia in Euro (ESTRON INDEX)

indice rappresentativo del mercato monetario dell'area Euro

5%

4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui al punto 5. del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione
- altre attività di pertinenza del Fondo Interno

Le passività sono:

- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
- le commissioni di gestione
- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno

Il valore delle attività si calcola come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota per le prime quattro settimane di operatività e comunque fino al raggiungimento di un patrimonio di 100.000 Euro, viene stabilito in 10 Euro. L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet www.sara.it.

L'Impresa si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo Interno.

5. Spese

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- **commissione di gestione:**
 - pari a 2% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno
 - calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
- **commissione di performance:** calcolate applicando l'aliquota del 10% alla differenza, se positiva, tra il valore della quota all'ultima data di valorizzazione trimestrale del Fondo Interno e quello più alto mai registrato nelle chiusure

trimestrali precedenti (c.d. High Watermark Assoluto), moltiplicata per il numero delle quote in circolazione. Le commissioni sono prelevate annualmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno ed il primo trimestre di osservazione decorre a partire dal 30 giugno 2023.

- **eventuali oneri di intermediazione:** relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
- **spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno:** vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000
- **spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno**
- **imposte e tasse previste dalla normativa vigente.**

Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.

Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L'Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR nelle classi riservate ai clienti istituzionali ove possibile e aventi al massimo una commissione di gestione pari al 1,5% su base annua e nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all'interno del Fondo Interno stesso.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

6. Modifiche regolamentari

L'Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:

- normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
- mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

7. Rendiconto della gestione e revisione contabile

Ai sensi della vigente normativa l'Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell'esercizio.

Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.

La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.

In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:

- la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
- la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
- la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
- la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.

Sul sito dell'Impresa www.sara.it e presso la sede dell'Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.

8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa

A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa. I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell'operazione di fusione devono avere caratteristiche simili.

In particolare, l'operazione di fusione è prevista nei casi di:

- variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
- mutamenti negli scenari finanziari
- riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.

Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell'operazione, senza alcun onere e spesa.

Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all'ultima quotazione effettuata prima di questa data.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verifica l'evento assicurato

Capitale assicurato iniziale: capitale determinato dalla quota parte del versamento investito nella Gestione Separata FONDO PIÙ ed è pari al versamento eventualmente al netto del caricamento

Capitale rivalutato: capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata

Capitale variabile: capitale determinato dalla quota parte del versamento investito nel Fondo Interno ed è ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote riferito ad una determinata data - giorno di valorizzazione - per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente alla medesima data. Il suo valore è legato all'andamento del valore delle quote

Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato

Carenza: periodo di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore del contratto e l'inizio effettivo della garanzia. Valida per la sola maggiorazione caso morte

Caricamento: parte del versamento corrisposto dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa. Questo contratto non li prevede

Commissione di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo Interno, da prelevare dal NAV - valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno

Commissione di uscita: percentuale da applicare all'importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale

Commissioni di overperformance: percentuale, da prelevare dal NAV, in base ai risultati raggiunti dal Fondo Interno

Composizione del Fondo Interno: informazioni sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti

Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che l'Impresa è tenuta a inviare al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito. Per il presente contratto questa comunicazione è necessaria per la sola componente Unit

Conclusione del contratto: momento in cui viene incassato il premio

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione che soddisfi i criteri che seguono: a) sono distinte dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) hanno una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio dei Contraenti

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione, rimane definitivamente acquisita al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire. Per il presente contratto è previsto il consolidamento della prestazione per la sola componente Rivalutabile

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio unico all'Impresa

Contratto: contratto di Assicurazione sulla Vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le prestazioni previste dal contratto nel momento in cui si verifica un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Questo contratto prevede la sola prestazione in caso di decesso

Contratto Multiramo: contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo ciascun versamento sia in una Gestione Separata che in un Fondo Interno

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, nel caso previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa

Criteri di sostenibilità ESG: ai sensi della normativa europea, l'insieme dei fattori che permettono di classificare un prodotto assicurativo come sostenibile, qualora adotti una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili ovvero che intenda produrre effetti positivi per l'ambiente e la società

Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto entra in vigore e ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio unico

Documento unico di rivalutazione riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, inviato al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, tra cui il premio versato, il capitale assicurato rivalutato e la misura di rivalutazione riconosciuta alla componente Rivalutabile, il numero e il valore delle quote assegnate o di quelle eventualmente trattenute per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, relativamente alla componente Unit, le eventuali operazioni di riscatto parziale effettuate

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, coincide con la vita dell'Assicurato

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno

Fondo Interno: Fondo d'investimento per la gestione dei contratti con componente Unit, costituito dall'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa; il suo valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari, relativamente alla sola componente Rivalutabile

Gestione Separata: gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce la quota parte del versamento, al netto degli eventuali caricamenti, versato dal Contraente che ha sottoscritto un contratto di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurativa

Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno di valorizzazione che viene utilizzato per calcolare il valore della quota del Fondo Interno ed è individuato in funzione dell'evento considerato

Giorno di valorizzazione relativamente alla sola componente Unit, è il giorno con riferimento al quale viene effettuato il calcolo del NAV e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno. È fissato al mercoledì di ogni settimana non festivo e con Borse Valori aperte

High Watermark Assoluto: sistema di calcolo delle commissioni di performance, che prevede il pagamento delle commissioni solo qualora il valore del NAV del Fondo Interno sia aumentato ed il valore raggiunto sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi

Impresa di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo

Home Insurance: area riservata presente sul sito dell'Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi

Lettera di conferma: documento che informa il Contraente, successivamente al perfezionamento del contratto delle informazioni relative al suo investimento

Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale

NAV: valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno che viene calcolato, ad ogni giorno di valorizzazione, considerando tutte le attività e al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno

Numero di quote: quantità, relativa alla sola componente Unit, ottenuta dividendo il NAV calcolato in un determinato giorno di valorizzazione per il valore unitario delle quote corrispondente

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni di investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macro categorie di OICR, quali ad esempio i Fondi comuni di investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi ecc.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile a seguito di riscatto totale sia convertito in una rendita vitalizia

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e l'Impresa lo incassa

Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata. Per questo contratto il periodo di osservazione va dal 1° ottobre di un determinato anno al 30 settembre del successivo anno

Premio: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto, comprensivo di tutti gli eventuali costi

Premio investito: è il premio versato eventualmente al netto dei caricamenti. Questo contratto non li prevede

Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge

Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi di uno degli eventi assicurati

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. Questo contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile

Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio

Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione degli investimenti del Fondo Interno cui il contratto è collegato

Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti

Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l'Impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato

Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata

Regolamento del Fondo Interno: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano il Fondo Interno

Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto

Rendiconto annuale del Fondo Interno: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dal Fondo Interno

Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile

Rendimento trattenuto (commissione di gestione): quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata. Per questo contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile

Revoca: diritto del Contraente di annullare la proposta

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita

Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurativa attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale e viene calcolata il 31/12 di ciascun anno. Per il presente contratto la rivalutazione è relativa alla sola componente Rivalutabile

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurativa ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alla prestazione. Per il presente contratto la rivalutazione minima garantita è relativa alla sola componente Rivalutabile

Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione, come ad esempio il decesso dell'Assicurato

Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti

Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata e del Fondo Interno

Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento

Switch: operazione con la quale il Contraente richiede una diversa ripartizione del proprio capitale complessivo, tra capitale variabile e capitale assicurato

Valore unitario della quota: valore, relativo alla sola componente Unit, ottenuto dividendo il NAV relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla stessa data. Tale valore unitario viene pubblicato giornalmente sul sito dell'Impresa

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc.) in un dato periodo di tempo. È relativo alla sola componente Unit.

Conflitto di interessi

Sara Vita Spa ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l'individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.

L'Impresa, nell'individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:

- a) l'assetto organizzativo e processi di *governance*
- b) le operazioni infragruppo
- c) il modello distributivo
- d) le operazioni finanziarie
- e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.

Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l'Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

L'Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti

Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall'Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l'Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.

Riferimenti normativi

Le **principali norme** - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:

Codice delle Assicurazioni Private

D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.

Codice Civile

- **artt.1892, 1893 e 1894:** dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
- **art.1919:** l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
- **art.1920:** il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
- **art.1921:** ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
- **art.1923:** le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
- **artt.1898 e 1926:** Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto

Normativa secondaria emanata da IVASS

L'IVASS è l'istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.

Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:

- **Regolamento IVASS 41/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
- **Regolamento IVASS 40/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.